

**Atto Autonomo sulle Procedure di Sicurezza
dell'impianto di Videosorveglianza**
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196
Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010

REGOLAMENTO Videosorveglianza Approvato C.I. n 405 del 05/06/2017

Liceo Scientifico Statale
"G. GALILEI"
Pescara

Principio di liceità

Per motivi di sicurezza, si è resa necessaria l'installazione di un impianto di videosorveglianza. Esso è stato progettato e realizzato nel rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy e di altre disposizioni di legge, ad esempio in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio, delle disposizioni relative alla tutela dei lavoratori con particolare riferimento allo statuto dei lavoratori.

Vi è inoltre il rispetto delle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, in quanto l'impianto non effettua rilevazioni né registrazioni audio.

Le aree videosorvegliate sono segnalate da appositi cartelli.

Principio di necessità

Secondo il **principio di necessità** deve essere escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Per tale ragione il numero e il posizionamento delle telecamere è studiato per sorvegliare unicamente le aree che presentano effettivi rischi di intrusione limitando l'area visualizzata allo stretto necessario. Complessivamente sono installati due distinti impianti, uno per ciascuno dei complessi che compongono l'Istituto, con complessive n. 20 telecamere fisse, quindi non elettricamente orientabili, e prive della funzione "zoom". Dette telecamere sono installate nei seguenti punti:

Impianto A - Via Balilla (Urmet H264 8 ch D.V.)

- Via Tasso: 2 sulla strada; 1 sul cancello
- Via Balilla: 1 sulla strada; 1 sul cancello
- Cortile interno: 6 su varie angolazioni

Impianto B - Via Vespucci (HIK Vision)

- Via Candeloro: 1 sul cancello
- Piazza Rizzo: 2 sui cancelli
- Cortile retro: 1
- Cortile interno: 1
- Via A. Vespucci: 4

Essendo in presenza di concrete ed effettive situazioni di rischio l'impianto è dotato di due sistemi di videoregistrazione su cui convergono le immagini delle 20 **telecamere**. Gli strumenti di registrazione sono custoditi in appositi vani dedicati: in Via Balilla nel sottoscala dell'ingresso principale; in Via Vespucci nel gabbiotto dei collaboratori scolastici all'ingresso principale. Detti vani dedicati sono sempre chiusi a chiave quando non presidiati. Le immagini sono visualizzabili in tempo reale sui **monitor** e controllate dal solo personale incaricato. La raccolta delle immagini è gestita da un incaricato che fa in modo di sovrascrivere le registrazioni dopo 24 ore dalla raccolta, o altrimenti di distruggerle entro il medesimo tempo.

Atto Autonomo sulle Procedure di Sicurezza dell'impianto di Videosorveglianza

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196

Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010

Il Titolare del trattamento è il Liceo Scientifico Statale "G. GALILEI" di Pescara, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Carlo Cappello.

Il Titolare nomina Responsabile del trattamento il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Signora Anna Bucci, con atto di incarico allegato alla presente.

L'accesso ai vani di registrazione e visualizzazione dei monitor è consentito al solo Responsabile del trattamento ed agli incaricati individuati nelle persone dei Signori Di Renzo Antonella (sede Via Balilla) e Pedà Giuseppe (sede Via Vespucci), per le sole attività oggetto dell'incarico.

Principio di proporzionalità

Entrambe le Sedi sono localizzate sul fronte strada di arterie importanti, in area centrale della città di Pescara. La particolare esposizione rispetto alla rete stradale della zona, le rende particolarmente vulnerabili ad azioni di malintenzionati. Nel recente passato, infatti, sono avvenuti diversi furti ed atti vandalici che hanno interessato in modo particolare l'area dei cortili ed i vani di ingresso.

Le tradizionali misure di sicurezza ed anti-intrusione (cancelli degli ingressi con serrature di sicurezza, illuminazione dell'area di accesso, impianto antifurto, ecc.) non garantiscono sufficientemente la protezione della **struttura scolastica**, proprio per la peculiarità del luogo.

Il diritto-dovere di proteggere la **struttura ed i suoi beni** ha richiesto, come deterrente, un sistema di sicurezza più adeguato e quindi, come *ultima ratio*, l'installazione di un impianto di videosorveglianza.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, sono stati valutati attentamente i luoghi e gli accessi ove posizionare le telecamere, applicandole solo laddove si è rilevata una condizione di alta vulnerabilità rispetto ad altri sistemi di protezione.

Principio di finalità

Gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi.

Lo scopo essenziale della videosorveglianza è la tutela delle strutture aziendali e dei beni strumentali ivi contenuti. La visibilità delle telecamere, volutamente poste in modo da evidenziarne la presenza, oltre alle informative sintetiche poste in prossimità delle aree videosorvegliate, rappresenta un notevole deterrente per chi volesse compiere azioni ai danni della struttura o delle persone (aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo).

Consenso non richiesto

Considerati gli scopi e le finalità per cui è effettuata la videosorveglianza (*perseguire un legittimo interesse del titolare mirato a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni*), essa avviene senza il consenso degli interessati identificabili, come previsto dall'istituto del bilanciamento degli interessi (art. 24, comma 1, lett. g) del Codice; *Provvedimento del 08.04.2010*). Nel rispetto del Codice all'art. 13, sono state previste le opportune *informative all'accesso alle aree videosorvegliate*. Sono state poste in modo ben visibile.

In ogni caso è assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

Prescrizioni specifiche

L'impianto in questione non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o

Atto Autonomo sulle Procedure di Sicurezza dell'impianto di Videosorveglianza

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196

Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010

confrontata con altri particolari dati personali (ad es. biometrici), né con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendano identificabile la voce. Le immagini registrate non vengono digitalizzate né indicizzate (per cui non è possibile una ricerca automatizzata o nominativa). Inoltre la registrazione si limita alla ripresa statica di un luogo, non consentendo il rilievo di percorsi o caratteristiche fisionomiche (es. riconoscimento facciale). In sostanza non vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati.

Pertanto non si rende necessaria la *Verifica Preliminare* del Garante

Autorizzazione dal Garante

Non trattandosi di dati sensibili o giudiziari, non è richiesta l'autorizzazione del Garante.

Notificazione

Non trattandosi di dati classificabili tra quelli indicati nell'art. 37 del Codice, non è richiesta la notificazione al Garante.

Figure attive del trattamento

Viene individuato un unico incaricato per la gestione dell'impianto, la verifica delle misure di sicurezza adottate e la effettuazione e conservazione delle registrazioni. La persona incaricata è la Signora Anna Bucci, in qualità di DSGA dell'Istituto.

Misure di sicurezza

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I luoghi dove sono situati i monitor ed i videoregistratori sono vani dedicati muniti di porta di chiusura a chiave. Per posizionamento, tali vani non sono luoghi di permanenza e passaggio del pubblico e del personale, e sono pertanto adeguati per la permanenza del monitor e del videoregistratore. L'accesso ai detti vani è consentito ai soli incaricati, previa autorizzazione del Titolare e/o del Responsabile. Quando l'incaricato non è presente, il vano viene chiuso a chiave. L'unico a possederne la chiave è lo stesso incaricato che la conserva personalmente.

L'accesso al vano di registrazione è consentito a terzi solo alla presenza dell'incaricato al trattamento. Inoltre il monitor è orientato opportunamente per impedire che chiunque acceda nella sala possa visionarne casualmente le immagini.

Durata delle registrazioni

L'impianto di registrazione è impostato in modo da sovrascrivere automaticamente le immagini sui supporti digitali dopo 24 ore dalla loro registrazione, salvo la possibilità di bloccarne la sovrascrittura in caso di richiesta esplicita dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad una attività investigativa in corso.

In caso di sostituzione periodica dei supporti di registrazione, quelli sostituiti vengono accuratamente distrutti a cura dell'incaricato.

**Atto Autonomo sulle Procedure di Sicurezza
dell'impianto di Videosorveglianza**
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196
Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010

Diritti degli interessati

Agli interessati identificabili è assicurato l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice (art.7). In particolare gli interessati avranno diritto a:

- accedere ai dati che li riguardano;
- verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- richiedere ed ottenere l'interruzione del trattamento qualora risultassero insufficienti o non rispettate le previste ed idonee misure di sicurezza.

Per l'esercizio dei propri diritti, gli interessati dovranno consentire la verifica della propria identità mediante l'esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzii l'immagine riconoscibile dell'interessato.

Garanzie verso terzi

Nell'attività di videosorveglianza è stata posta particolare attenzione al rispetto del divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa. A tal fine le aree poste sotto videosorveglianza sono esclusivamente quelle considerate ad alto rischio di intrusione o aggressione, evitando inquadrature di percorsi interni o esterni alla struttura ininfluenti ai fini della sicurezza e della tutela delle persone e del patrimonio **dell'Istituto**.

Le presenti disposizioni approvate dal Consiglio di Istituto che le adotterà, salvo eventuali modifiche, in forma di **Regolamento per l'utilizzo del sistema di Videosorveglianza**.

Pescara, 10 giugno 2017.

Il Dirigente Scolastico

Prof Carlo Cappello

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
e norme collegate e sostituisce la firma anagrafica)